

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **492**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2000

Risoluzione

sull'instaurazione di una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa in vista del Consiglio europeo di Feira

Annunziata il 18 luglio 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato di Amsterdam e, segnatamente, i suoi articoli relativi all'identità europea in materia di sicurezza e di difesa,

vista la Carta delle Nazioni Unite e, segnatamente, i suoi articoli sul mantenimento della pace e la capacità di intervenire nella soluzione di conflitti internazionali e nazionali,

vista la sua risoluzione del 14 maggio 1997 sullo sviluppo di prospettive per la politica di sicurezza comune dell'Unione europea (1), contenente una definizione della sicurezza che mantiene tutta la sua pertinenza,

vista la sua risoluzione del 15 maggio 1997 sulla comunicazione della Commissione « Le sfide cui deve far fronte l'industria europea legata al settore della difesa: contributo per un'azione a livello europeo » [COM(1996) 10 – C4-0093/1996] (2),

vista la sua risoluzione del 14 maggio 1998 sulla progressiva instaurazione di una politica di difesa comune dell'Unione europea (3), prioritariamente imperniata sulle missioni di tipo Petersberg,

vista la sua risoluzione del 28 gennaio 1999 sulla comunicazione della Commissione dal titolo « Attuazione della strategia dell'Unione in materia di industria con-

(1) G.U. C 167 del 2 giugno 1997, pag. 99.

(2) G.U. C 167 del 2 giugno 1997, pag. 137.

(3) G.U. C 167 del 1° giugno 1998, pag. 172.

nessa con la difesa » [COM(1997) 583 — C4-0223/1998] (4),

vista la sua raccomandazione del 10 febbraio 1999 (5) sul Corpo civile europeo di pace,

visti la dichiarazione del Consiglio europeo di Colonia (3 e 4 giugno 1999) sul rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa e il suo obiettivo di adottare decisioni in materia entro la fine del 2000,

viste la dichiarazione del Consiglio europeo di Helsinki (10 e 11 dicembre 1999) sulla politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa nonché le due relazioni della Presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori sullo sviluppo della capacità di gestione militare e non militare delle crisi da parte dell'Unione europea,

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) riguardanti in particolare la politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa e, nell'ambito della stessa, gli obiettivi assegnati al Consiglio europeo di Feira,

vista la sua risoluzione del 13 aprile 2000 sulle sue proposte per la Conferenza intergovernativa (6),

vista la riunione del Consiglio dei ministri dell'UEO tenutasi a Porto il 15 e 16 maggio 2000,

A. considerando che l'articolo 11 del trattato sull'Unione europea ha impresso un impulso alla PESC per promuovere la pace, la sicurezza internazionale e il rispetto della democrazia e dei diritti dell'uomo,

B. considerando che, in occasione delle crisi nei Balcani, l'Unione europea ha dimostrato la sua determinazione, per mezzo delle decisioni adottate in applicazione

delle dichiarazioni di Colonia e di Helsinki, a impegnarsi direttamente nella gestione delle crisi che minacciano la sua sicurezza, i suoi interessi e i suoi valori,

C. rammentando che la guerra del Kosovo e le sue conseguenze hanno messo in luce l'assenza di una politica di prevenzione dei conflitti nonché le lacune e le insufficienze in termini di mezzi e capacità militari e di polizia che possono essere spiegati dagli Stati membri dell'Unione e che tali lacune e insufficienze sono state altresì messe in evidenza dall'inventario stilato dall'UEO,

D. sottolineando che la politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa (PECSO) che l'Unione europea sta instaurando costituisce un ulteriore passo verso l'integrazione politica dell'Europa, è orientata all'esecuzione di missioni di tipo Petersberg e comporterà l'utilizzo di un insieme di mezzi civili e/o militari, a seconda della natura e dell'evoluzione della crisi in questione,

E. rammentando che la difesa collettiva, che non rientra nell'ambito della PECSO, è attualmente di competenza della NATO e che questa nuova politica non ha lo scopo di instaurare un esercito europeo permanente,

F. sottolineando che la sicurezza comune costituisce la funzione fondamentale della PECSO e copre l'intera gamma di risposte, dagli interventi non armati fino ai vasti schieramenti di truppe,

G. consapevole del fatto che, già nel Kosovo, i governi europei hanno incontrato grandi difficoltà per rispettare gli impegni assunti nei confronti dell'amministrazione dell'ONU inviando circa 4000 unità di polizia,

H. sottolineando che è preferibile risolvere le crisi, in primo luogo, con mezzi civili, ma non escludendo il ricorso alla forza armata, una volta esperite tutte le vie diplomatiche, conformemente ai principi

(4) G.U. C 128 del 7 maggio 1999, pag. 86.

(5) G.U. C 150 del 28 maggio 1999, pag. 164.

(6) « Testi approvati », punto 7.

alla base dell'Unione europea e delle costituzioni degli Stati membri nonché ai principi della Carta delle Nazioni Unite o dell'OSCE,

I. desiderando inviare un messaggio al Consiglio europeo di Feira in merito ai temi che vi saranno esaminati nel quadro della PECSD, senza che ciò pregiudichi altri aspetti di questa politica sui quali potrà prendere posizione in un secondo momento,

1. accoglie favorevolmente la discussione sulla politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa avviata a Pörschach nell'ottobre 1998 e gli orientamenti contenuti nelle dichiarazioni di Colonia e di Helsinki e prende atto della determinazione degli Stati membri ad attuare queste due dichiarazioni;

2. sottolinea che deve essere accordata priorità alla gestione non militare delle crisi, ma che il fatto di disporre di uno strumento militare, composto di personale ben addestrato e pienamente equipaggiato, pronto a intervenire e capace di condurre l'intera gamma di operazioni (militari, di polizia e non armate) amplierà la gamma delle opzioni a disposizione dell'Unione nell'esercizio della sua politica estera;

3. riconosce che, per poter esercitare concretamente l'intera gamma di queste risposte, sia l'Unione a livello collettivo che i suoi Stati membri a livello individuale dovranno dedicare maggiori risorse finanziarie su tutto l'arco di queste opzioni affinché la PECSD sia credibile ed efficace ed invita pertanto il Consiglio europeo riunito a Feira a fornire il necessario impulso politico;

I. La gestione delle crisi con mezzi non militari.

4. nota che l'Unione europea dispone già di diversi strumenti per prevenire e gestire le crisi con mezzi non militari, quali:

a) gli strumenti finanziari (ECHO, PHARE, TACIS, eccetera), che consentono di effettuare azioni di emergenza nonché azioni a carattere strutturale e di ricostruzione,

b) le azioni di diplomazia preventiva (patti di stabilità),

c) la Cellula di programmazione politica e tempestivo allarme, che deve permettere di identificare le crisi a uno stadio precoce, il che richiede senza dubbio il rafforzamento di questa cellula in termini sia di persone che di mezzi, trasferendo tra l'altro sotto la sua responsabilità il Centro satellitare e l'Istituto di studi per la sicurezza dell'UEO,

d) il comitato incaricato degli aspetti civili della gestione delle crisi,

e) le azioni di democratizzazione, che possono essere condotte congiuntamente con il Consiglio d'Europa e l'OSCE (controllo delle elezioni, assistenza giuridica, eccetera),

f) le azioni di interposizione,

g) le azioni di assistenza allo sminamento, alla polizia, alla sorveglianza delle zone di conflitto, come quella esercitata dalla Missione di controllo della Comunità europea, di controllo degli embarghi, condotte se del caso con l'assistenza dell'UEO,

h) la garanzia di accesso alle risorse naturali e l'eliminazione della povertà, in quanto elementi chiave in materia di prevenzione dei conflitti;

5. constata che la Rete di prevenzione dei conflitti è stata istituita per fornire consulenza alla Commissione e al Parlamento, in modo da migliorare la capacità dell'Unione europea di assicurare efficacemente la transizione dall'allarme tempestivo all'azione tempestiva e da fornire alle istituzioni tutte le informazioni necessarie in merito alla prevenzione e alla gestione non militare delle crisi; chiede alla Commissione di garantire la continuità delle sue attività;

6. nota che questi mezzi, pur essendo utili, non sempre sono sufficienti; si compiace pertanto delle iniziative adottate dalla Commissione per rafforzare la propria dinamica nel settore della prevenzione e della gestione delle crisi nonché di quelle adottate dal Consiglio per sviluppare, a livello dell'Unione europea, una capacità di gestione civile delle crisi fondata su:

a) la possibilità di reagire rapidamente, grazie a una dotazione finanziaria sufficiente,

b) organi adeguati, quali il Comitato incaricato degli aspetti civili della gestione delle crisi già citato, nonché un meccanismo di coordinamento istituito in seno al segretariato generale del Consiglio, che funzioni in stretta interazione con la Commissione e i servizi interessati degli Stati membri,

c) una banca dati sulle capacità degli Stati membri in materia di sicurezza pubblica e di mantenimento dell'ordine,

d) un'unità di coordinamento delle crisi in seno alla Commissione, accanto al Centro di situazione interinale/alla cellula di crisi già esistente in seno al Consiglio;

e) la conoscenza delle capacità delle organizzazioni non governative nel campo della prevenzione e della gestione dei conflitti;

7. nota che si tratta di incrementare la capacità di intervento rapido ed efficace dell'Unione europea, soprattutto in situazioni di crisi umanitaria o quando sono in pericolo vite umane; raccomanda, a questo proposito, un maggiore coordinamento e una maggiore coerenza tra tutti i servizi competenti della Commissione nonché tra la Commissione e il Consiglio; ritiene che sia opportuno evitare il proliferare di centri di emergenza, unità e comitati di gestione delle crisi a Bruxelles e dedicare particolare attenzione alla creazione di strutture minime destinate ad agevolare il processo decisionale a livello della comunità internazionale e a fornire risposte pratiche in modo tempestivo ed efficace;

8. è dell'avviso che queste azioni potrebbero essere utilmente completate dalla fissazione di grandi obiettivi comuni (*headline goals*) paralleli a quelli fissati nel settore militare;

9. ritiene in particolare che dovrebbe essere fissato un grande obiettivo comune in materia di protezione civile, affinché gli Stati membri dispongano del personale e del materiale adeguato e coordinino i loro interventi in caso di catastrofe;

10. invita altresì gli Stati membri a fissare un grande obiettivo comune per quanto riguarda la creazione di una forza europea di sicurezza pubblica (FESP), che possa essere rapidamente mobilitata e spiegata per intervenire nelle operazioni di mantenimento dell'ordine per le quali le unità militari non sono adatte; chiede al Consiglio europeo di esaminare la possibilità di conseguire in parte questo grande obiettivo comune per mezzo dell'istituzione di una forza di sicurezza pubblica ben addestrata, composta di professionisti, dotata di un organico permanente, finanziata dall'Unione europea, di modo che quest'ultima disponga sempre di un numero minimo garantito di persone disponibili da impegnare in qualsiasi momento, a prescindere dagli oneri nazionali;

11. chiede che l'Unione adotti un'impostazione coordinata e globale dei suoi interventi, che potrebbero includere il ricorso alle ONG e alla società civile, in modo da creare dei punti di congiunzione tra le sue azioni a carattere civile e quelle a carattere militare e da ottimizzarne l'efficacia; in quest'ottica, chiede al Consiglio di dare urgentemente seguito alla sua raccomandazione sul Corpo civile europeo di pace;

II. *Lo sviluppo dei mezzi e delle capacità militari degli Stati membri dell'Unione europea.*

12. sostiene l'idea avanzata nella riunione informale di Sintra (28 febbraio

2000) di organizzare, entro la fine del 2000, una conferenza di generazione di forze in modo da concretizzare gli impegni assunti nel Consiglio europeo di Helsinki di creare, entro il 2003, una forza di reazione rapida di 50.000-60.000 uomini, che possa essere mobilitata in 60 giorni e spiegata per un periodo di un anno e che disponga di tutti i sostegni necessari;

13. nota che un obiettivo ambizioso come questo richiederà un fermo impegno politico da parte di tutti gli Stati membri perché dovranno ristrutturare i loro eserciti o perché dovranno ammodernarli; sostiene pertanto l'idea di individuare degli indicatori di coerenza in materia di spese e di equipaggiamenti militari;

14. sottolinea in effetti che la credibilità della PECSO sarà valutata in funzione della sua capacità di mettere a disposizione i mezzi necessari, in termini sia di uomini che di equipaggiamenti, soprattutto se l'Unione europea deve condurre operazioni in modo autonomo, come indicato nelle dichiarazioni di Colonia e di Helsinki;

15. esorta pertanto gli Stati membri a prevedere gli stanziamenti necessari all'attuazione della PECSO; ritiene segnatamente necessario riequilibrare nei bilanci destinati alla difesa della maggior parte degli Stati membri le spese di ricerca, sviluppo, equipaggiamento e funzionamento; invita tutti gli Stati membri a procedere a un'analisi costo/efficacia delle loro spese militari rispetto agli obiettivi della PESC e della PECSO, in modo da ottimizzare l'utilizzo degli stanziamenti disponibili;

16. invita gli Stati membri a ispirarsi, nelle loro spese di ricerca, sviluppo ed equipaggiamento, agli orientamenti contenuti nell'inventario realizzato dall'UEO e nell'Iniziativa sulle capacità di difesa della NATO;

17. chiede agli Stati membri di mirare, nei loro investimenti in materia di difesa, all'interoperabilità o, meglio ancora, alla

standardizzazione per mezzo dell'acquisto congiunto di equipaggiamenti, nonché alla complementarità;

18. ritiene che non si possa escludere completamente un aumento dei bilanci militari in alcuni Stati membri, che sarà facilitato dalla ripresa della crescita nell'Unione europea;

19. nota che, in quanto complemento della PESC, la PECSO consentirà all'Unione di esercitare progressivamente maggiori responsabilità sulla scena internazionale e riequilibrerà gli oneri e le responsabilità tra l'Europa e gli Stati Uniti in seno all'Alleanza atlantica, il che contribuirà altresì allo sviluppo dell'Identità europea di sicurezza e di difesa;

20. rammenta che le dichiarazioni di Colonia e di Helsinki prevedono che l'Unione potrà condurre operazioni di gestione delle crisi facendo ricorso ai mezzi e alle capacità della NATO quando questa organizzazione non desidererà impegnarsi in quanto tale; nota che questa ipotesi condurrà l'Unione a negoziare, sulla base dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea, un accordo con questa organizzazione sull'utilizzo delle sue capacità e dei suoi mezzi; rileva che un tale accordo potrebbe includere le modalità di associazione degli alleati europei non membri dell'UE e dei paesi che partecipano al partenariato per la pace;

21. sottolinea che, nell'ambito di questo accordo UE/NATO, sarà opportuno fare attenzione affinché sia preservata l'autonomia decisionale dell'Unione europea, il che non è in contraddizione con gli obiettivi di consultazione, cooperazione, non duplicazione e trasparenza che devono essere garantiti tra le due organizzazioni;

22. chiede che, quando organizzerà missioni di tipo Petersberg con i suoi propri mezzi e le sue proprie capacità, l'Unione europea tenga conto dell'eredità dell'UEO al fine di associare a tali missioni gli Stati europei membri della NATO, ma

non dell'UE, nonché i paesi candidati che giudicherà necessari alla buona esecuzione di tali missioni; propone pertanto che l'UE negozi con questi Stati, sulla base dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea, un accordo che determini le modalità della loro partecipazione a queste missioni; nota che, nell'ambito delle missioni di tipo Petersberg, la differenza di *status* ancora esistente in seno all'UEO tra membri associati e associati partner non ha più ragione di esistere;

23. esorta gli Stati membri a una maggiore cooperazione in materia di armamenti, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, e rammenta l'obiettivo di creare un'Agenzia europea degli armamenti facendo convergere l'OCCAR e la OAEO, come indicato nella sua risoluzione del 28 gennaio 1999; invita altresì la Commissione e il Consiglio a creare le condizioni proprie del mercato unico nel settore delle industrie connesse alla difesa, segnatamente rendendo meno rigide le disposizioni dell'articolo 296 del trattato CE;

24. chiede inoltre al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di impegnarsi a far sì che questo grande sforzo di cooperazione in materia di armamenti sia accompagnato da uno sforzo rigoroso nell'applicazione del codice di condotta in materia di esportazione di armamenti per quanto riguarda il controllo della destinazione finale degli armamenti prodotti dall'industria europea;

III. *La creazione delle strutture decisionali.*

25. approva, in primo luogo, le decisioni del Consiglio del 14 febbraio 2000 che creano il comitato politico e di sicurezza interinale nonché l'organo militare interinale e disciplinano il comando distaccato di esperti nazionali nel settore militare presso il Segretariato generale del Consiglio;

26. auspica che siano creati quanto prima gli organi definitivi (comitato politico e di sicurezza, comitato militare e stato maggiore) e che le capacità ancora disponibili all'UEO, compresi il Centro satellitare e l'Istituto di studi per la sicurezza, siano rapidamente trasferite all'Unione europea; chiede, inoltre, che venga creato un organo specializzato per la raccolta di informazioni e di analisi;

27. chiede che il comitato politico e di sicurezza interinale sia presieduto dall'Alto rappresentante per la PESC/Segretario generale dell'UEO, affinché possa esercitare pienamente la sua autorità politica sull'organo militare interinale e, in un secondo tempo, sul comitato militare e lo stato maggiore;

28. ritiene indispensabile che, in caso di crisi che implichi l'utilizzo di mezzi militari, i ministri della Difesa possano partecipare al Consiglio « Affari generali », in modo da migliorare il processo decisionale;

29. invita il Consiglio a prevedere riunioni formali alle quali partecipino soltanto i ministri della Difesa quando i temi discussi sono di ordine tecnico o operativo come, ad esempio, l'acquisizione congiunta di attrezzature militari, la standardizzazione degli equipaggiamenti o la costituzione di forze adatte alle missioni di tipo Petersberg decise dall'Unione;

30. suggerisce, qualora l'Unione europea abbia ancora bisogno di fare appello all'UEO, di semplificare il processo decisionale tra le due organizzazioni nel modo descritto nella decisione PESC 1999/404/PESC (7), così da migliorare la capacità di reazione dell'Unione, preservando l'autonomia decisionale dell'Unione europea;

31. si compiace dell'accordo concluso tra i ministri degli Affari esteri dell'Unione europea nella riunione informale del 7

(7) *G.U.* L 153 del 19 giugno 1999, pag. 1.

maggio 2000 tenutasi alle Azzorre, in virtù del quale hanno deciso di sostenere l'istituzione di gruppi di lavoro comuni UE/NATO incaricati di esaminare le questioni relative alla sicurezza, alle capacità militari, alle disposizioni che devono consentire all'Unione di ricorrere ai mezzi militari della NATO nonché all'elaborazione di disposizioni a carattere più permanente tra l'Unione europea e la NATO;

32. ritiene che sarebbe opportuno sviluppare contatti interparlamentari tra il Parlamento europeo e l'Assemblea parlamentare della NATO;

IV. *La dimensione parlamentare della PECSO.*

33. deplora il fatto che la dimensione parlamentare della PECSO non sia menzionata in alcuna delle dichiarazioni adottate dall'ottobre 1998 e afferma che la creazione di questa nuova politica non deve andare di pari passo con un regresso della democrazia;

34. constata, di conseguenza, l'esistenza di un grave deficit democratico per quanto riguarda la PECSO, che persisterà fintantoché il processo decisionale a livello europeo non sarà oggetto di un controllo esercitato da rappresentanti del popolo europeo eletti a suffragio diretto;

35. nota, in particolare, che i parlamenti nazionali, incaricati di approvare i bilanci per la difesa, non sono in grado di avere una visione globale e coerente della PECSO;

36. ritiene auspicabile, in questo contesto, procedere a un chiarimento dell'attuale quadro istituzionale, segnatamente dei poteri conferiti al Parlamento europeo nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea;

37. chiede pertanto che la dimensione parlamentare della PECSO si sviluppi nell'ambito dell'Unione europea e che il Par-

lamento europeo, che rappresenta i popoli dell'Unione, sia pienamente implicato in tutti gli stadi dello sviluppo di questa nuova politica, sulla base delle competenze che il trattato sull'Unione europea gli conferisce in materia di PESC;

38. ritiene, ciò nondimeno, necessario mantenere un nesso tra il livello al quale sono adottate le decisioni sulla PECSO e quello al quale si votano gli stanziamenti, in modo da garantire l'esercizio della democrazia, in attesa di un progressivo rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo nell'ambito della PECSO;

39. propone pertanto di istituire, nell'ambito della PECSO e ispirandosi all'esperienza della COSAC, un organo interparlamentare europeo in materia di sicurezza e di difesa, composto dai parlamentari responsabili per le questioni di sicurezza e di difesa del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, ai quali potrebbero aggiungersi rappresentanti dei parlamenti dei paesi candidati e dei paesi associati all'UEO;

40. propone altresì che l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, che prevede l'obbligo per il Parlamento europeo di organizzare ogni anno un dibattito sulla PESC, sia modificato al fine di includere espressamente la PECSO;

* * *

41. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad adottare quanto prima, e nell'ambito degli attuali trattati, le decisioni necessarie alla creazione della PECSO nelle sue dimensioni civile e militare, in modo da approfittare della dinamica in corso;

42. chiede inoltre al Consiglio europeo di includere nella prossima CIG le modifiche ai trattati che risulteranno ancora indispensabili per consentire alla PECSO di essere instaurata in modo definitivo e di funzionare efficacemente;

43. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, agli associati partner e ai membri associati dell'UEO, al Consiglio, all'Assemblea e al Segretario generale dell'UEO, all'Assemblea parlamentare e al Segretario generale della NATO, al Consiglio di partenariato euro-atlantico, al Parlamento del Canada e al Congresso degli Stati Uniti.